Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XIII Legislatura

XIV SESSIONE ORDINARIA

150a SEDUTA PUBBLICA

Giovedì 10 luglio 2003 – ore 11,40

O R D I N E D E L G I O R N O

I - COMUNICAZIONI.

II - LETTURA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83, LETTERA D, E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLE MOZIONI:

N. 224 - Interventi per la dismissione della partecipazione dell'E.M.S. in Italkali.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che l'Ems (Ente minerario siciliano), Ente già soppresso in virtù di una legge regionale (la n. 5 del 1999), detiene ancora il 51 per cento delle azioni dell'Italkali S.p.A., società che in Sicilia opera nel settore della coltivazione, estrazione e commercializzazione dei sali alcalini;

CONSIDERATO che nel maggio scorso, nei quotidiani dell'Isola,è stato pubblicato un bando, a firma del Commissario liquidatore degli Enti economici regionali, professoressa Rosalba Alesi, con il quale si intendono acquisire domande di partecipazione di 'società nazionali ed estere', con esperienza nel settore 'delle operazioni di collocamento della partecipazione azionaria di proprietà dell'Ems nella Italkali S.p.A.';

RILEVATO che la mancata dismissione della partecipazione in Italkali da parte dell'Ems ostacola la realizzazione di programmi di sviluppo industriale nella provincia di Agrigento annunziati da Italkali, sui quali è stato espresso apprezzamento sia da parte del Ministero delle Attività produttive, sia da parte dell'Assessorato regionale dell'industria;

ACCLARATO che Italkali, attualmente, opera soltanto nel campo della coltivazione, dell'estrazione e della commercializzazione del salgemma e che la realizzazione di programmi di sviluppo industriale nella provincia di Agrigento si sostanzierebbe nell'annunciata volontà di coltivare, estrarre e lavorare la kainite in un'area del sottosuolo compresa tra Porto Empedocle, Siculiana, Casteltermini, Racalmuto e Milena;

PRECISATO che esiste già la richiesta, avanzata da Italkali al Consorzio Asi di Agrigento, di 120 mila metri quadrati di terreno dove realizzare gli impianti per la lavorazione del materiale estratto, e che il programma di sviluppo Italkali riguardante la provincia di Agrigento prevede la lavorazione di un milione e 200 tonnellate di kainite all'anno, per una produzione preventivata di circa 200 mila tonnellate di solfato di potassio all'anno, più altre produzioni (solfato di magnesio e cloruro di sodio);

SOTTOLINEATO che tale programma di sviluppo industriale per la provincia di Agrigento prevede la creazione di circa 400 posti di lavoro più altri occupati non appena gli impianti entreranno a regime e che, tra l'altro, la mancata utilizzazione dei giacimenti siciliani ha finito in questi anni con il favorire interessi non italiani;

PRESO ATTO che l'opinione pubblica di Agrigento, nelle espressioni più qualificate delle istituzioni cattoliche, territoriali, sindacali e politiche, sollecita già da tempo la risoluzione dei problemi che fino ad oggi hanno impedito la realizzazione dei programmi di sviluppo industriale,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a stipulare il contratto di programma con Italkali per l'attuazione dell'iniziativa a Realmonte e a Porto Empedocle e ad intervenire presso il liquidatore dell'Ems affinchè assuma ogni iniziativa prevista dal Regolamento per le dismissioni delle partecipazioni regionali (Dprs n. 37 dell'1 settembre 1997) per la dismissione della partecipazione dell'Ems in Italkali nei tempi strettamente necessari per l'espletamento delle procedure, facendo in modo che il contenzioso in corso tra Ems e Italkali non diventi elemento ostativo alla dismissione della stessa partecipazione di Ems in Italkali.

(1 luglio 2003)

SEGRETO - SANZERI - AMENDOLIA - PAFFUMI - NICOTRA - ANTINORO

N. 225 - Provvedimenti circa la realizzazione di un Centro di eccellenza presso l'ospedale "Giglio" di Cefalù.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

- l'art. 9 bis del D.lvo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni prevede la possibilità di avviare sperimentazioni gestionali che abbiano ad oggetto nuove forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e delle prestazioni sanitarie;

- le sperimentazioni gestionali devono essere coerenti con il Piano sanitario regionale e al tempo stesso devono essere motivate sul piano della convenienza economica;

- le sperimentazioni gestionali dovranno essere sostenute da società di capitali a prevalenza pubblica o dovranno realizzare forme di collaborazione con soggetti privati affidabili sul piano finanziario e non aventi scopi di lucro;

CONSIDERATO che:

- il Governo regionale con delibera n. 440 del 23 dicembre 2002 ha approvato il protocollo d'intenti tra l'AUSL n. 6, il Comune di Cefalù e la Fondazione 'San Raffaele di Monte Tabor' di Milano;

- con tale protocollo si è dato inizio al progetto di sperimentazione gestionale a prevalente indirizzo oncologico da avviare presso l'Ospedale Giglio di Cefalù, attraverso la costituzione di una nuova Fondazione alla quale affidare in convenzione la sperimentazione medesima;

- con la delibera del Governo regionale di approvazione del protocollo d'intenti, la Regione ha assunto anche l'impegno a rifondere alla Fondazione San Raffaele la somma di 250.000 euro per la predisposizione del progetto di sperimentazione;

- nel mese di gennaio 2003 è stata costituita la Fondazione San Raffaele-Giglio di Cefalù con relativo atto costitutivo e statuto, con l'intervento dell'AUSL n. 6 di Palermo, il Comune di Cefalù e la Fondazione San Raffaele di Milano;

- in uno con l'atto costitutivo è stato indicato il Consiglio di amministrazione della nuova Fondazione;

- nello Statuto della Fondazione è stato previsto, all'art. 13, che il Direttore generale, al quale vengono conferiti ampi poteri, è nominato dal socio di minoranza;

-all'art. 11 dello Statuto è stato previsto che quasi tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione devono essere assunte con il voto favorevole di almeno uno dei due componenti nominati dalla Fondazione San Raffaele, pena evidentemente la nullità dell'atto;

CONSIDERATO ALTRESÌ che:

- la motivazione fondamentale che ha ispirato il progetto di sperimentazione gestionale risiederebbe nell'obiettivo di eliminare i costi della mobilità sanitaria regionale passiva, che incidono notevolmente nel bilancio della Regione;

- il progetto di sperimentazione presentato prevede l'attivazione di cinque aree specialistiche (la chirurgia urologica, l'ortopedia, la chirurgia neurologica, l'oncologia medica, la riabilitazione) e il contestuale trasferimento del servizio immuno-trasfusionale del servizio psichiatrico diagnosi e cura, ad altra sede;

- dalle previsioni del progetto emergerebbe che l'attivazione della sperimentazione comporterebbe anche la soppressione del servizio di pronto soccorso e del reparto di ostetricia;

TENUTO CONTO che:

- all'art. 13 della convenzione tra l'Ausl n. 6 e la Fondazione Giglio-San Raffaele, viene stabilito in deroga ad ogni procedura di legge e amministrativa, che l'accreditamento della nuova struttura sanitaria avverrà automaticamente per le attività che diventeranno operative nella prima fase di sperimentazione;

- è prevista difatti solo una verifica in contraddittorio tra la AUSL e la Fondazione con esclusione della Regione e successivamente, solo per le parti mancanti, una semplice dichiarazione congiunta di responsabilità da parte della AUSL n. 6 della Fondazione, di cui la Regione dovrà semplicemente prendere atto;

- all'art. 9 in violazione del comma 2 punto e) dell'art. 9 bis del D.lgs. 502/92, vien data facoltà alla Fondazione di ricorrere a terzi, anche a quelli collegati direttamente all'Ente fondatore privato, per la gestione attraverso processi di esternalizzazione di aspetti dell'attività" ... sanitaria, di ricerca, di formazione e di amministrazione ...";

- all'art. 13 viene stabilità, anche qui in violazione di ogni previsione di legge, che al finanziamento delle attività della Fondazione impegnata nella sperimentazione si provvederà attraverso varie misure, quasi tutte assunte arbitrariamente, e fra queste il riconoscimento di DRG per ospedali della fascia A maggiorati per l'anno 2003 e 2004 del 44,8413 per cento e del 30 per cento per i successivi anni;

- nella convenzione stipulata tra la AUSL n. 6 e la Fondazione non solo non si dà atto della coerenza del progetto di sperimentazione gestionale al Piano sanitario regionale, come prevede l'articolo 9 bis del D.lgs. 502/92, nè alla programmazione sanitaria e fra questa innanzitutto quella relativa alla rete ospedaliera, come prevede l'articolo 29 della legge regionale n. 4 del 2003;

- addirittura si opera una sorta di capovolgimento stabilendo un obbligo in capo alla Regione di uniformare la propria programmazione e le funzioni di controllo e di indirizzo agli obiettivi del progetto di sperimentazione;

- sempre all'art. 13 di detta convenzione viene stabilito, in violazione della legge che stabilisce i pagamenti a DRG a prestazione avvenuta, che allo scopo di garantire la disponibilità di risorse iniziali sarà attribuita alla Fondazione un'anticipazione pari al 50 per cento del budget presunto per l'anno 2003;

- all'art. 15 della convenzione, nel disciplinare le condizioni che debbono sottostare all'eventuale decisione di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, non si fa alcun riferimento al disposto dell'art. 9 bis comma 2 punto d) che prevede fra le

cause di risoluzione anche quelle discendenti dalla " ...accertata esposizione debitoria nei confronti di terzi del privato";

- inoltre viene in modo scandaloso attribuita una facoltà insindacabile di risoluzione del rapporto convenzionale da parte di uno dei contraenti , così da configurare una sorta di "pactum sceleris" inaccettabile soprattutto per la pubblica amministrazione e ulteriormente avvalorato dalle modalità di nomina dell'eventuale collegio arbitrale;

- appare esagerata la mole di risorse finanziarie messa a disposizione e promessa per il progetto di sperimentazione gestionale che va molto oltre quelle che ragionevolmente potevano prevedersi in forza dell'art. 2 comma 5 del DM sanità 14.12.1994;

- sicuramente appare illogica e illegittima la clausola che attribuisce all'AUSL l'onere del pagamento dei miglioramenti contrattuali per il personale che era alle sue dipendenze e poi trasferitosi alla Fondazione, dovendosi ricomprendere questi miglioramenti tra i costi remunerati con i DRG che vengono aggiornati periodicamente dalla Regione;

- non viene fornita alcuna garanzia sul rispetto di procedure trasparenti e oggettive di reclutamento del personale ex novo e di quello che dovrà transitare dall'AUSL 6 alla Fondazione;

- appare alquanto singolare la previsione all'art. 6 della convenzione per la quale la Fondazione viene chiamata a supportare le procedure di gare per l'acquisto di attrezzature la cui responsabilità sta solo ed esclusivamente in capo alla AUSL n. 6 e alla Regione;

TENUTO CONTO infine che dai provvedimenti adottati non si evince in nessuna parte qual'è il quadro delle risorse finanziarie certe al quale fare riferimento;

TUTTO CIO' PREMESSO e nella ulteriore considerazione che il progetto di sperimentazione gestionale dell'ospedale Giglio di Cefalù con la partenership decisiva della Fondazione San Raffaele di Milano, appare inficiato sul piano della legittimità e della convenienza economica per la Regione e per la stessa collettività, in quanto:

- a)la procedura di autorizzazione seguita dal Governo regionale è carente (è stato dato prima il via libera attraverso un semplice protocollo di intenti e poi è stato approvato l'atto della convenzione che non rientrava nelle competenze della Giunta regionale);
- b) non è conveniente sul piano economico, in quanto il costo medio per ogni intervento fatto in sede a Cefalù risulta superiore a quello fatto in sede a Milano (si ricorda che una delle motivazioni essenziali era la riduzione dei costi dovuti alla mobilità sanitaria regionale passiva);
- c) il soggetto giuridico individuato, la Fondazione, con il coinvolgimento della parte pubblica senza una disposizione normativa chiara e senza alcun conferimento di beni patrimoniali, non appare conforme a quanto previsto dall'art. 9 bis che individua invece nella costituzione di una società mista di capitali la forma più corretta;
- d) il profilo del Consiglio d'amministrazione della nuova Fondazione in ordine ai requisiti e alle modalità di nomina dei suoi componenti, soprattutto quelli di

nomina pubblica, fatta eccezione per il prof. Veronesi, non è assolutamente adeguato e non garantisce l'efficacia e la buona riuscita del progetto di sperimentazione;

- e) la convenzione in oggetto, che costituisce sicuramente atto di programmazione, non è stata sottoposta all'esame per il relativo parere della competente Commissione legislativa dell'ARS,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

- a revocare le proprie deliberazioni n. 440 del 23 dicembre 2002 e 141 del 7 maggio 2003 con le quali si autorizzava la sperimentazione gestionale per la realizzazione di un centro ad alta specialità a prevalenza oncologica presso l'Ospedale Giglio di Cefalù, con la collaborazione della Fondazione San Raffaele di Milano;

- a disporre la revoca di tutti gli atti consequenziali compiuti dalla AUSL n. 6 che hanno dato attuazione al progetto;

- a definire una nuova proposta di sperimentazione gestionale presso l'Ospedale Giglio di Cefalù, coerente con la programmazione sanitaria regionale e finalizzata a realizzare sempre un polo di eccellenza sanitaria, indirizzato a far crescere il sistema sanitario regionale in un rapporto virtuoso e produttivo con il privato di qualità, evitando quindi che la sanità di eccellenza e i relativi investimenti pubblici si possano risolvere in un fatto meramente speculativo;

- a salvaguardare e potenziare i servizi e le prestazioni sanitarie attualmente forniti dall'Ospedale di Cefalù modificando conseguentemente le previsioni contenute nel progetto attuale di sperimentazione che prevedevano, in sostanza, la soppressione del pronto soccorso, del servizio di traumatologia, del servizio di immunotrasfusione, della ostetricia e del servizio psichiatrico.

(2 luglio 2003)

GIANNOPOLO - FERRO -
ZANGARA - FORGIONE

III - SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA (Doc. I)

Relatore: il Presidente

IV- DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

1) "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" (nn. 553 stralcio 1 *bis*-197-208-243-244-381/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Giovanni Ardizzone

2) "Norme a favore della medicina umanitaria" (n. 417)

3) "Provvedimenti per la promozione dei Giochi mondiali militari 2003" (nn. 621-419/A)

Relatore: on. Sebastiano Guerrieri

V - ELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL COMMERCIO ISTITUITO PRESSO L'IRFIS CON L'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1978, N. 26.

VI - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEI FONDI ISTITUITI PRESSO L'IRFIS PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1981, N. 96.

VII - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE.

VIII - ELEZIONE DI UNDICI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

IX - ELEZIONE DI NOVE COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.

X - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI.

XI - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL COMITATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA, AUDIOVISIVA.

XII - ELEZIONE DI SEI COMPONENTI ESPERTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA.

XIII - ELEZIONE DI TRE MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA SCELTI TRA I COMPONENTI DEI CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI.

XIV - ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.

XV - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLO IACP DI PALERMO.

XVI - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLO IACP DI CATANIA.

XVII - ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'AZIENDA MEZZI MECCANICI DEL PORTO DI MESSINA.

XVIII - ELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI.